



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA  
-SEZIONE XV-

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:  
dott.ssa Amina Simonetti Presidente  
dott.ssa Alima Zana Giudice estensore  
dott. Nicola Fascilla Giudice a latere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30283/2021 promossa da:  
*Parte\_1*, con il patrocinio degli avv.ti GIANLUCA  
MERRA e PAOLO BOSTICCO

ATTORE

contro

*Controparte\_1* con il patrocinio degli avv.ti GIAMPAOLO UMBERTO PIO GRASSO,  
SIMONE GERARDI e NICOLA RINALDI

CONVENUTO

OGGETTO: domanda di accertamento della responsabilità del convenuto ex artt. 2393 e 2934 c.c. nella  
sua qualità di amministratore di *Parte\_1*

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni  
celebrata in data 12.03.2025.

*CONCLUSIONI ATTORE*

*Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione sia di merito che istruttoria ed, in particolare, respinta l'eccezione di prescrizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni meglio evidenziate in narrativa NEL MERITO*

- *accertato e dato atto che, come meglio rappresentato in narrativa, i censurati contegni contra legem aventi valenza distrattiva e dispersiva del patrimonio della fallita, tenuti dal sig. CP\_1 [...] in qualità di Amministratore Unico della società fallenda, sono stati dal medesimo riconosciuti con dichiarazioni a valere ai sensi del primo periodo della norma di cui all'art. 2735 primo comma cod.civ., nonché rilevanti ai fini di cui all'art. 2700 cod.civ.*
- *accertato e dato atto che, per l'effetto, sussiste nel presente procedimento la piena prova legale in ordine al diritto del Parte\_1 alla rifusione di tutte le somme indebitamente sottratte al patrimonio societario dall'odierno convenuto e, dunque, il diritto alla restituzione dell'importo complessivo di €. 2.123.889,49, oltre interessi e successive occorrende*
- *accertato e dato atto che, come meglio rappresentato in narrativa, i censurati contegni contra legem tenuti dal sig. Controparte\_1 in qualità di Amministratore Unico della società fallenda, risultano in ogni caso specificamente comprovati dalla documentazione riversata in atti quali distrazioni operate in danno della società e dei creditori sociali*
- *accertato e dato atto che, per l'effetto, è stata fornita la prova del diritto del [...] Parte\_1 alla rifusione di tutte le somme indebitamente sottratte al patrimonio societario dall'odierno convenuto e, dunque, il diritto alla restituzione dell'importo di €. 2.123.889,49, oltre interessi e successive occorrende*
- *condannare il sig. Controparte\_1 a restituire a beneficio del Parte\_1 [...] l'importo complessivo di €. 2.123.889,49, oltre interessi dalla data delle singole sottrazioni al saldo effettivo.*

*Con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, da computarsi in misura aggravata ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ. per aver il convenuto resistito in forza di argomentazioni in diritto totalmente infondate, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Avvocati.*

#### **CONCLUSIONI CONVENUTO**

*affinché, l'On. Giudice adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi e le argomentazioni sopra e nei precedenti scritti difensivi riportate, voglia, in accoglimento anche delle istanze istruttorie, così provvedere: IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare la propria incompetenza ovvero proprio difetto di giurisdizione per devoluzione della controversia in arbitri, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto sociale di Parte\_1 in riferimento all'azione sociale di responsabilità esercitata nei confronti del convenuto*

*Dott. Controparte\_1 assumendo ogni provvedimento anche in punto di separazione dei giudizi; GRADATAMENTE, SEMPRE IN VIA PREGIUDIZIALE accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità dei creditori sociali esercitata nei confronti del convenuto*

*Dott. Controparte\_1 assumendo ogni provvedimento conseguente; IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Dott. Controparte\_1 per non essere stato parte delle vicende dedotte in lite, avvenute – esclusivamente – tra Parte\_1 ed CP\_2 [...] e disporre conseguenti provvedimenti; IN VIA GRADATA E NEL MERITO nella denegata ipotesi di esame nel merito della presente controversia, rigettare la domanda attorea, poiché generica, indeterminata e infondata, sia in riferimento alla restituzione di presunti indebiti, sia perché non configurabile alcuna ipotesi di responsabilità del Dott. Controparte\_1 in qualità di amministratore unico della fallita Parte\_1 e, comunque, in quanto l'iniziativa da controparte intrapresa risulta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., non assistita da prova; IN OGNI CASO accertare e/o dichiarare l'illegittimità della richiesta di controparte e per l'effetto rigettarla, con pedissequa rifusione delle spese e competenze del presente giudizio (incluse le spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014) ai sottoscritti procuratori antistatari.*

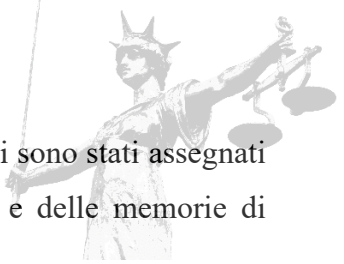
### *1. Le vicende processuali*

Il Parte\_1 (di seguito solo Parte\_1), con atto di citazione datato 30.06.2021, ha convenuto in giudizio Controparte\_1 suo ex amministratore, per il risarcimento del danno, quantificato in € 2.123.889,59, patito dalla società per condotte distrattive compiute dal 15.02.2017 al 18.10.2017.

Il convenuto si è ritualmente costituito, eccependo:

- l'incompetenza del Tribunale, per quanto riguarda l'azione sociale, in virtù della clausola arbitrale contenuta nell'art. 31 dello statuto sociale;
- la carenza di legittimazione passiva all'azione di restituzione, essendo stata corrisposta parte delle somme ad un soggetto terzo, Controparte\_2
- l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità in favore dei creditori sociali;
- l'infondatezza nel merito delle pretese attoree, consistendo le condotte contestate in pagamenti giustificati.

Nel corso del giudizio, sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; il Parte\_1 ha depositato l'“Impegno di Assunzione del 5.04.2017” sottoscritto dal convenuto che si era obbligato a restituire al primo € 100.000,00.



Rimessa la causa in decisione senza attività istruttoria in data 14.03.2025, alle parti sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

## 2. Le domande dell'attore

Il Parte\_1 agisce in questa sede contro Controparte\_1 nella sua qualità di ex amministratore unico di Parte\_1 ai sensi dell'art. 146 L.F., lamentando la responsabilità del convenuto sia nei confronti della società fallita ex art. 2393 c.c. sia nei confronti dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., per aver compiuto atti di *mala gestio*, nella forma di atti di distrazione del patrimonio sociale.

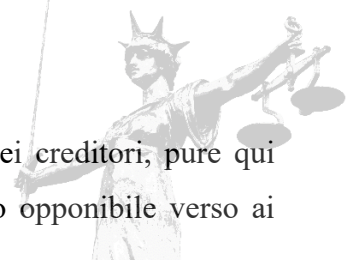
I due titoli di responsabilità sono declinati esplicitamente richiamando espressamente la perdita di garanzia patrimoniale a danno dei creditori (cfr. pagine 15 e 16 atto di citazione) sia la responsabilità verso la società (cfr. pagina 11 atto di citazione).

## 3. (segue) l'azione sociale: incompetenza a favore dell'arbitro

Rispetto alla domanda attorea di accertamento della responsabilità prevista dall'art. 2393 c.c., il convenuto ha eccepito tempestivamente l'incompetenza del Tribunale, trattandosi di azione devoluta alla cognizione arbitrale in virtù della clausola dell'art. 31 dello statuto di Parte\_1

Tale clausola espressamente prevede che “*qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, [...], dovrà essere risolta da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina; lo stesso deve decidere in via rituale. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale*”.

Alla luce di tale pattuizione, l'eccezione preliminare del convenuto è fondata, giacché ove la società e gli amministratori abbiano compromesso in arbitri ogni controversia attenente alla responsabilità di questi ultimi, la deroga alla giurisdizione ordinaria e l'eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto fallimento, seppur limitatamente all'azione sociale di responsabilità svolta ex art. 146 L.F. (cfr. Tribunale Milano, 773/2020).



Permane invece la competenza del Tribunale a conoscere la (diversa) azione dei creditori, pure qui esercitata dal *Parte\_1*, in riferimento a tutti gli addebiti, non essendo opponibile verso ai creditori, soggetti terzi rispetto allo Statuto, la clausola statutaria.

Va dunque dichiarata l'incompetenza del Tribunale limitatamente all'accertamento del merito della domanda di responsabilità avanzata dal *Parte\_1* ai sensi dell'art. 2393 c.c. in favore del collegio arbitrale. E ciò invece ferma la competenza del Tribunale in relazione alla domanda di tutela dei creditori sociali avanzata dal *Parte\_1*.

#### *4. (segue) l'azione di responsabilità verso i creditori sociali - le eccezioni preliminari di rito e pregiudiziali di merito*

4.1., Così delimitata l'indagine a cui è chiamato il Tribunale, è infondata la doglianza del convenuto di indeterminatezza della domanda attorea.

La pretesa del fallimento, sin dall'atto introduttivo del giudizio, è specificamente circoscritta *-rispetto alla causa petendi-* alla distrazione dal patrimonio sociale, da parte del convenuto, delle somme di cui al punto 6.1 con le modalità ivi articolate e-quanto al *petitum-* all'esatto importo per cui si chiede il risarcimento del danno, ritenuto sottratto alla garanzia patrimoniale dei creditori (cfr. pagine 15 e 16 atto di citazione), in epoca successiva all'emersione dello stato di dissesto.

4.2. Va altresì disattesa l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva.

Tale condizione dell'azione è riscontrata, sussistendo coincidenza tra il soggetto citato in giudizio- qui l'ex amministratore- e colui che è ritenuto responsabile del diritto violato. Nel caso in esame è *Controparte\_1* il soggetto che, nella prospettazione attorea, avrebbe posto in essere le condotte lesive e, dunque è chiamato a rispondere a norma dell'art. 2394 c.c. per aver compromesso il patrimonio sociale, successivamente al dissesto e quindi ai danni dei creditori di *Pt\_1*.

Le eccezioni del convenuto in proposito, che si dichiara estraneo all'obbligo di restituzione delle somme litigiose, versate a suo dire in favore di *Controparte\_2* soggetto legittimato passivamente sia rispetto all'*actio indebiti* di cui all'art. 2033 c.c., sia dell'azione per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., attengono alla fondatezza, nel merito, della domanda, e comunque sono infondate, come meglio di seguito.

4.3. Risulta infondata altresì l'eccezione di prescrizione dell'azione ex artt. 146 L.F. e 2394 c.c..

Il *dies a quo* del termine prescrizione quinquennale va individuato nel momento in cui si manifesta ai creditori l'evento dannoso, *id est* l'incapienza del patrimonio sociale (ancorché non concretizzatasi in insolvenza) a far fronte ai debiti sociali, conseguente al comportamento illecito.

Nel caso in esame, questo momento non coincide con quello in cui il dissesto è divenuto conoscibile alla società, collocato dal debitore nel momento in cui è divenuta insolvente la controllata- CP\_3

[...]

Parte convenuta, in proposito, ha precisato - che al momento della pubblicazione, nel 2016, del bilancio negativo dell'esercizio dell'anno 2015 di Controparte\_3 unica partecipata, in quell'epoca, della holding- i creditori di quest'ultima avrebbero dovuto e potuto conoscere l'incapienza della loro debitrice e, dunque dal 2016 sarebbe decorso il termine prescrizione.

La doglianza è infondata considerato che la condotta illecita dannosa- la distrazione- è stata realizzata successivamente (ossia nel corso del 2017) all'emersione del dissesto di Controparte\_3 (avvenuta in precedenza nel 2016). La prescrizione non può infatti decorrere prima che l'evento dannoso si sia verificato.

Infatti, qui la condotta dannosa non è consistita nell'illecita prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita della continuità aziendale. Ed in ogni caso, anche in questa prospettiva i creditori, in quanto terzi rispetto all'assetto organizzativo sociale, restano estranei ai flussi informativi interni, qui declinati nell'impatto che il bilancio della controllata avrebbe avuto sul bilancio della controllante.

I creditori sociali hanno dunque potuto percepire l'incapienza di Parte\_1 aggravata dalle distrazioni qui censurate- solo al momento della sua messa in liquidazione, ossia dal 29.11.2017.

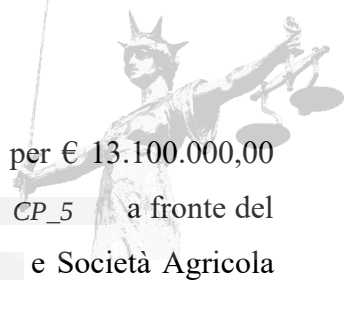
Considerato che l'atto di citazione è stato notificato dall'attore in data 1.07.2021, il decorso del termine prescrizione quinquennale è stato validamente interrotto.

Con conseguente rigetto della relativa eccezione.

##### *5. Nel merito: i fatti di causa*

Dalle carte processuali risultano documentati i seguenti fatti:

- Parte\_1 holding di partecipazioni in società operanti nel mercato dell'energia, è stata costituita in data 30.12.2003 con socio unico, Controparte\_1 il quale -dall'anno 2015 sino al 29.11.2017- ha ricoperto la carica di amministratore unico;
- tra il 15.02.2017 e il 18.10.2017 Controparte\_1 nella propria veste gestoria, ha eseguito pagamenti sia in proprio favore sia verso un terzo soggetto - Controparte\_2 società veicolo costituita il 12.09.2016 dalla holding e dalla stessa interamente partecipata e affidata alla gestione del medesimo convenuto quale amministratore unico sino al 7.05.2018;
- in data 21.02.2017 Parte\_1 ha ceduto l'intera partecipazione in Controparte\_2 a favore di Controparte\_1 per il prezzo di € 10.000,00 che le parti hanno dichiarato essere stato versato in epoca anteriore alla vendita;

- 
- il successivo 21.03.2017 *Controparte\_2* ha deliberato un aumento di capitale per € 13.100.000,00 riservato a due società di cui il convenuto era rappresentante legale, *CP\_4* e *CP\_5* a fronte del conferimento di due società in liquidazione (*Controparte\_6* e Società Agricola Mueggen S.r.l.);
  - in data 30.10.2017 il Collegio sindacale di *Parte\_1* ha introdotto un procedimento ex art. 2409 c.c. contro *Controparte\_1* denunciando condotte di *mala gestio*;
  - il 29.11.2017 la società è stata posta in liquidazione.
  - il precedente 3.11.2017 era stato aperto il fallimento di *Controparte\_3* società operativa partecipata da *Parte\_1*
  - in data il 19.01.2018, su iniziativa del PM, *Pt\_1* è stata dichiarata fallita;
  - in data 24.05.2018 l'attore ha chiesto ed ottenuto un sequestro conservativo nei confronti di *CP\_2* [...] ma, durante il giudizio di merito, il 27.09.2018, ne è stato dichiarato il fallimento. L'attore si è dunque costituito nel fallimento di *Controparte\_2* ottenendo il pagamento di € 170.165,73, pur essendo stato ammesso il credito per € 1.473.000,00.

#### 5.1 nel merito: il perimetro oggettivo della lite

Ciò premesso, le domande dell'attore, seppur a diversi effetti in punto di responsabilità, hanno ad oggetto il medesimo ed unico fatto storico, ossia la distrazione da parte del convenuto delle seguenti somme fuoriuscite dalle casse della fallita:

- i) € 577.129,49 versati dalla società per spese non inerenti all'oggetto sociale a *CP\_1* [...]
- ii) € 73.762,00 versati mediante bonifico al convenuto;
- iii) € 1.473.000,00 versati ad *Controparte\_2*

#### 6. (segue) l'azione di responsabilità in favore dei creditori sociali – il merito

6.1. Come noto, il creditore di una società a responsabilità limitata può agire contro i suoi amministratori ai sensi degli artt. 2394 c.c. per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio della società diventa insufficiente per il soddisfacimento del credito.

I presupposti per tale responsabilità sono dunque:

- i. l'inosservanza da parte degli amministratori dell'obbligo di conservare l'integrità del patrimonio sociale;
- ii. l'insufficienza del patrimonio sociale per il soddisfacimento del credito;



- iii. il nesso di causalità tra il pregiudizio patrimoniale del creditore sociale e la violazione del canone di condotta a salvaguardia del patrimonio.

6.2. Nel caso in esame, tutti i requisiti sopra elencati sono documentati.

In particolare, è provata la condotta illecita del convenuto che, nell'esercizio dell'attività gestoria, ha leso l'integrità del patrimonio sociale.

L'ex amministratore, nel periodo in cui ricopriva la carica gestoria, ha compiuto le seguenti operazioni (cfr. docc. n. 24 e n. 27 parte attrice):

- i) bonifico dal conto corrente di *Parte\_1* presso Banca del Territorio in proprio favore con le causali "restituzione finanziamento soci", "rimborso spese anticipate", "emolumento" e "rimborso nota spese";
- ii) operazioni di bonifico in proprio favore dal conto corrente di *Parte\_1* presso Banca Sella;
- iii) un pagamento diretto dai conti correnti di *Parte\_1* presso Banca del Territorio e Banca Sella dei conti delle carte di credito a se stesso intestate *Controparte\_7* e Visa, nonché verso soggetti riconducibili a lui medesimo;
- iv) prelievi in contanti, mediante carta di credito allo stesso intestate, dai conti di *Pt\_1* [...] presso Banca del Territorio e Banca Sella;
- v) operazioni di bonifico dal conto corrente di *Parte\_1* presso Banca del Territorio e Banca Sella in favore di *Controparte\_2* per l'importo di € 1.473.000,00.

6.3. Per quanto concerne gli accrediti e le operazioni a proprio favore, *Controparte\_1* non ha svolto alcuna difesa.

Anzi l'ex amministratore ha ammesso di aver effettuato i versamenti dai conti di *Parte\_1* ai propri per esigenze personali, davanti al curatore e davanti al pubblico ministero, con dichiarazioni confessorie (cfr. docc. n. 22<sup>1</sup> e n. 25 parte attrice), tanto da impegnarsi a restituire la somma di € 100.000,00 (altri € 200.000,00 sono stati restituiti dalla madre).

Si vedano in particolare le dichiarazioni confessorie rese al pubblico ministero del seguente tenore: *"il 23.03.2017 ho subito in Svizzera il sequestro della mia casa e di tutti i miei conti correnti personali."*

---

<sup>1</sup> Pag. 3 verbale 1.03.2018: *"Non mi risulta che siano stati fatti pagamenti ad Controparte\_2 prima di aprile 2017 e comunque concordo e confermo che non vi erano ragioni per effettuare trasferimenti di denaro da Parte\_1 ad Controparte\_2 prima della omologazione del concordato preventivo di Controparte\_3 ... "Tali fondi risultano ancora nella disponibilità di Controparte\_2 No. Sono stato restituiti a me stesso a titolo di rimborso di un finanziamento soci, effettuato nel giorno di delibera dell'aumento di capitale. Controparte\_2 mio tramite si riconosce debitrice verso Pt\_1 [...] della somma di Euro 1.473.000 che da Parte\_1 è stata trasferita ad Controparte\_2 senza valida ragione".*

*Tale blocco è ancora vigente (...) Non disponendo di risorse nemmeno per fare la spesa ho dovuto attingere dai conti correnti di Pt\_1 . Tali prelievi sono stati inopportuni se non ingiustificati”* (cfr. pag. 7, verbale 26.4.2018, doc. 25 di parte attrice,).

Tali dichiarazioni assumono valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. e non hanno ricevuto alcuna smentita in questa sede.

6.4. Quanto ai versamenti effettuati da Parte\_1 in favore di Controparte\_2 è infondata la tesi per cui gli stessi sarebbero stati giustificati dalla necessità di costituire il fabbisogno concordatario della controllata, l'operativa di Controparte\_3

Al contrario, la dotazione patrimoniale di CP\_2 per dare corso alla proposta concordataria di CP\_3 , doveva derivare: 1) dalla vendita delle azioni della società Libera Energia s.p.a.; 2) dalla liquidazione delle partecipazioni detenute in Società Agricola Contrada Mueggen s.r.l. ed in [...] Controparte\_6 e 3) dal credito verso la società CP\_4 (cfr. docc. 7, 8, 10 e 12 prodotti con l'atto di citazione).

Dunque la tesi del convenuto non trova riscontro agli atti.

In ogni caso, tutti gli impegni di Assuntore erano condizionati all'omologazione della procedura concordataria – condizione non verificatasi

Gli importi litigiosi:

- sono stati corrisposti ad Controparte\_2 in epoca anteriore alla sottoscrizione, mai avvenuta, del piano concordatario di Controparte\_3 il cui fallimento è stato dichiarato il 3.11.2017.

Al momento del versamento, dal 15.02.2017 al 12.10.2017, non risulta pertanto alcuna causa giustificatrice che sorreggesse il trasferimento del denaro dalla holding alla società veicolo allo scopo costituita, Assuntore appunto;

- Controparte\_2 ha poi versato tali somme al convenuto personalmente, con la causale “rimborso di finanziamento soci” (cfr. ordinanza di sequestro conservativo reso da questo Ufficio doc. n. 18 parte attrice e doc. n. 22<sup>1</sup>, che dà atto di tale versamento a favore del convenuto);
- il convenuto, ricevute tali somme da CP\_2 di cui peraltro lo stesso era amministratore unico- non le ha restituite alla legittima creditrice, ossia Parte\_1

Del resto, anche rispetto a tale distrazione, il convenuto ha rilasciato dichiarazioni confessorie

*Preciso che la somma algebrica dei bonifici fatti da Pt\_1 ad CP\_2 è di 1,473 milioni di euro, somma più precisamente indicata nella denuncia ex art. 2409 cc fatta dai Sindaci. Come ho sopra avevo bisogno di prelevare denaro da Pt\_1 per far fronte alle mie esigenze personali per le disavventure svizzere. Atteso che Pt\_1 aveva liquidità derivante dall'alienazione dell'immobile di*

*Pt\_2* avrei potuto prenderli direttamente ma ho deciso di anteporre Assuntore proprio per garantire a *Pt\_1* la possibilità della restituzione, atteso che Assuntore era proprietaria degli immobili (...)" (cfr. doc, 25 di parte attrice).

Le operazioni compiute da *Controparte\_1* risultano pertanto avulse dalla causa gestoria e dallo scopo sociale e costituiscono la triangolazione attraverso la quale è stata compiuta la distrazione.

6.5. E' altresì documentata l'insufficienza del patrimonio sociale.

Invero dallo stato passivo aggiornato risulta un passivo pari ad € 36.319.650,18 (cfr. doc. 27 di parte attrice)

6.6. Quanto al nesso causale, poiché i pagamenti distrattivi sono stati effettuati dal convenuto dal febbraio 2017 all'ottobre dello stesso anno, proprio in prossimità della messa in liquidazione di *Pt\_1* [...] (del 29.11.2017) e della successiva dichiarazione di fallimento (del 18.01.2018), tali versamenti debbono ritenersi direttamente lesivi delle ragioni dei creditori sociali, avendo incrementato, in misura proporzionale e simmetrica, il passivo fallimentare e, dunque, la relativa falcidia.

E' dunque provato il nesso eziologico tra le condotte di mala gestio e la -maggior- insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le pretese dei creditori.

Risultano dunque integrati tutti i requisiti di cui all'art. 2394 c.c.

## *7. Il quantum della pretesa attorea*

Il quantum del risarcimento va dunque quantificato nello stesso importo delle distrazioni.

Parte attrice ha peraltro dato atto di avere ricevuto il pagamento dell'importo di €. 170.165,63 nell'ambito delle attività di riparto del Fallimento Assuntore s.r.l. (cfr. docc. nn. 29 e 30 prodotti con la comparsa conclusionale), riducendo la domanda di condanna del sig. *Controparte\_1* in misura equivalente al soddisfo ottenuto dalla beneficiaria delle dazioni censurate, limitando dunque la richiesta risarcitoria al minor importo di €. 1.953.723,86.

Avuto riguardo alla natura risarcitoria della pretesa del *Parte\_1* sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale, sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla pubblicazione della sentenza: la rivalutazione è infatti dovuta anche se non espressamente richiesta, come ritenuto in sede di legittimità, trattandosi di posta che attualizza il danno, implicita nella domanda risarcitoria.

Dalla sentenza al saldo decorrono infine gli interessi legali.

## *8. Quanto alla domanda di lite temeraria*

Parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto per lite temeraria avendo resistito con domande del tutto infondate alle pretese attoree.

La domanda va rigettata, considerato che l'eccezione d'incompetenza è in parte fondata e le altre difese del convenuto sono rimaste nell'alveo della normale dialettica processuale e del diritto di difesa.

#### *9. Il comando giudiziale e le spese di lite*

La domanda dell'attore va dunque accolta nei limiti e per le ragioni esposte in narrativa, conseguentemente il convenuto viene condannato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza.

Le spese sono liquidate secondo i minimi, tenuto conto che l'eccezione d'incompetenza a favore del collegio arbitrale era in parte luce del valore della causa e della rapida scansione del giudizio, ove non si è dato corso ad attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal *Parte\_1* contro *Controparte\_1* con atto di citazione notificato in data 1.07.2021, ogni altra domanda ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:

1. dichiara la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale rispetto alla domanda ex artt. 146 L.F. e 2393 c.c. avanzata dall'attore nei confronti del convenuto per le ragioni indicate in narrativa;
2. in accoglimento della domanda attorea ex artt. 146 L.F. e 2394 c.c., condanna *Controparte\_1* a corrispondere in favore del *Parte\_1* *Parte\_1* la somma di € 1.953.723,86. oltre interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata da ogni atto distrattivo alla data della pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione al saldo.
3. rigetta la domanda di condanna del convenuto per lite temeraria per le ragioni indicate in narrativa;
4. condanna *Controparte\_1* alla rifusione delle spese processuali a favore del [...] *Parte\_1* liquidate in € 22,39900 di cui € 3.399,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre Iva se dovuta, c.p.a., 15% di spese forfettarie e spese di registrazione.

Così deciso in Milano, 19 giugno 2025

Il Presidente

*Amina Simonetti*

Il giudice estensore

*Alima Zana*



Arbitrato in Italia